Tesserini venatori – contraffazione delle attestazioni

Domanda: molto frequentemente troviamo tesserini per la caccia controllata palesemente contraffatti relativamente alla data riferita alla giornata di caccia al fine di poter usufruire di un maggior numero di giornate nell'arco della settimana e di conseguenza della stagione venatoria. La L.R. dell'Emilia Romagna 8/94 prevede per tale illecito venga applicata un sanzione amministrativa pari a € 103,00. E' possibile applicare per la fattispecie anche una sanzione penale di maggior rigore (art.483 c.p.)con conseguente sequestro del tesserino contraffatto? Esiste una casistica su tale argomento? Vi sono precedenti penali e/o sentenze che avvalorano questa tesi?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) Al quesito proposto deve rispondersi affermativamente. In disparte le violazioni configurabili in materia venatoria (cfr. art.12 comma 12 e 31 lett.i) della legge n.157/92, nel caso di specie sembrano ipotizzabili , sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, le condizioni per la piena applicabilità dell'art.483 c.p.. Sotto il primo profilo, la condotta posta in essere dai cacciatori sembra infatti pienamente aderente a quella richiesta per il perfezionamento della fattispecie del falso ideologico commessa dal privato,laddove questo abbia attestato falsamente un fatto che aveva evidentemente il dovere giuridico di esporre veridicamente. Naturalmente, è opinabile che il tesserino venatorio rivesta la natura dell'atto pubblico.

Nessun dubbio, invece, sotto il profilo soggettivo, circa la natura dolosa della condotta posta in essere.

In materia di rifiuti, ad esempio, la Cassazione ha affermato che ai sensi dell'art.52 comma 3 del Decreto Ronchi, il trasporto dei rifiuti pericolosi in assenza dell'apposito formulario, ovvero con formulario contenente dati inesatti o incompleti fosse punita ai sensi dell'art.483 c.p. (Cass. Pen. Rv 216070)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Da valutare altresì la configurabilità del delitto di truffa, aggravato perché perpetrato ai danni dello Stato (al cui patrimonio indisponibile appartiene la fauna), che la Cassazione pacificamente ritiene configurabile in concordo col delitto di falso, in ragione delle diversità delle fattispecie tutelate dalle due norme. Il patrimonio, l'una, la pubblica fede, l'altra. Da ricordare che la truffa rientra tra i reati a forma vincolata, essendo richiesto, per il suo perfezionamento, che la condotta sia posta in essere mediante artifizi o raggiri, in questo caso facilmente dimostrabili. Seconda condizione per la configurabilità della fattispecie è che l'agente abbia tratto dalla propria un vantaggio, non necessariamente di carattere patrimoniale, ma comprendente qualsiasi utilità. Nella fattispecie, la possibilità di cacciare per più giorni rispetto a quelli normativamente previsti. Al contempo, come conseguenza diretta del reato, vi sia stato un danno altrui, a contenuto patrimoniale o economico. Orbene, stante che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è suscettibile di valutazione economica, la fattispecie potrebbe intendersi positivamente realizzata.

Pubblicato il 3 dicembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248